

N. 53086 di REPERTORIO

N. 37714 di RACCOLTA

CONVENZIONE

Tra il Comune di Genova e A.R.T.E. Genova

ai sensi degli artt. 17 e 18 del testo unico per l'edilizia

DPR n.380/2001

REPUBBLICA ITALIANA

**Registrato a
GENOVA**

il 20/11/2020
n. 35529

Serie 1T

Pagati € 200,00

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di ottobre

**Trascritto a
GENOVA**

in Genova, Via Garibaldi civico numero nove - Palazzo Albini

il 20/11/2020

piano secondo.

al Reg. Gen. 34210

al Reg. Part. 25124

Esatti € 235,00

Avanti me Avvocato Piero Biglia di Saronno, Notaio alla resi-

denza di Genova, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Genova e Chiavari, senza l'assistenza dei testimoni

perché non richiesti dai comparenti, aventi i requisiti di

legge, né da me Notaio, sono comparsi:

per una parte:

PAOLA VINELLI, nata a Genova (GE) il 23 gennaio 1955, Dirigen-

te, domiciliata per la carica in Genova (GE), Via Garibaldi n.

9,

la quale dichiara di agire e di intervenire nel presente atto

nella sua qualità di Direttore della Direzione Politiche della

Casa dello Spettabile:

"COMUNE DI GENOVA", con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9,

Codice fiscale 00856930102,

a quanto infra munita di sufficienti poteri in forza del De-

creto Legislativo N. 267/2000 articolo 107 ed in esecuzione di

D.D. Direzione Politiche della Casa N. 413 del 5 dicembre 2019

in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51

del 21 luglio 2009 come confermato con modificazioni dal Piano

Urbanistico Comunale vigente dal 3 dicembre 2015 con Norma

speciale N. 44 - Via Bainsizza, all'art.25 delle Norme genera-

li, Ambiti con disciplina urbanistica speciale e D.G.C.

n.408/2010;

per altra parte:

COTENA GIROLAMO, nato a Napoli (NA) il 13 settembre 1955, do-

miciliato per la carica in Genova (GE), Via Bernardo Castello

n. 3,

il quale dichiara di agire e di intervenire nel presente atto

nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresen-

tante pro - tempore della Spettabile:

"AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA

DI GENOVA A.R.T.E.", Società di nazionalità italiana, costi-

tuita in Italia, con sede in Genova (GE), Via Bernardo Castel-

lo n. 3, Codice fiscale e Partita IVA 00488430109 - R.E.A.

360473,

tale nominato con Delibera della Giunta Regionale N. 337 del

22 aprile 2016 ed a quanto infra munito di sufficienti poteri

in forza dell'art. 12 (dodici) del vigente Statuto, nonché in

forza di Decreto N. 31971 in data 26 novembre 2019 che in co-

pia fotostatica, si allega al presente atto sotto la lettera

"A", omissane la lettura da parte di me Notaio per espressa

dispensa avutane dai comparenti;

in seguito, per brevità, denominata "Azienda".

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premettono

- gli immobili oggetto dell'intervento sono ubicati nell'ambito territoriale individuato dal Piano Urbanistico Comunale vigente dal 3 dicembre 2015 con Norma speciale N. 44 - Via Bainsizza: "L'ambito speciale è destinato alla realizzazione di edilizia residenziale sociale o di edilizia convenzionata per residenti con S.A. complessiva non superiore a metri quadrati 1.500 (millecinquecento); depositi e commercio all'ingrosso complessivamente non superiori a metri quadrati 500 (cinquecento) di S.A. ed esclusivamente finalizzati alla ricollocazione dell'attività esistente; parcheggi privati e pertinenziali con S.A. massima complessiva metri quadrati 1.500 (millecinquecento); parcheggi pubblici";

- gli immobili sono censiti al Catasto Terreni del Comune di Genova, Sez. 1 Foglio 79, con i seguenti mappali:

1220 (porzione ex mappale 206 frazionato in data 27 agosto 2019), 207 e 215, di superficie complessiva metri quadrati 2121 (duemilacentotrentuno) di cui l'AZIENDA risulta piena proprietaria in forza di atto di acquisto in data 7 aprile 1908 a rogito Notaio Tommasini (Repertorio N. 11897);

- che la suddetta AZIENDA ha sottoscritto formale atto di im-

pegno in data 26 novembre 2019 assumendosi gli obblighi di cui

infra, recepito dalla suddetta deliberazione della Determina-

zione Dirigenziale n. 2019 - 179.0.0.-413 del 5 dicembre 2019.

Quanto sopra premesso e confermato, quale parte integrante e

sostanziale della presente convenzione, le parti convengono e

stipulano quanto segue:

ART. 1

Oggetto della Convenzione

1. Con la presente Convenzione (in seguito definito Atto) la

AZIENDA in qualità di proprietaria degli immobili citati in

premessa, si obbliga, nei confronti del Comune di Genova, che

ne prende atto:

- alla realizzazione a propria cura e spese dell'intervento di

realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale con-

venzionata (mappali individuati in giallo nell'allegato "B" al

presente atto, **omessane la lettura delle parti in esso scritte**

per espressa dispensa avutane dai comparenti);

- al rispetto dei valori per la vendita e locazione, come de-

terminati dal presente Atto, a persone fisiche in possesso dei

requisiti soggettivi, secondo le modalità infra descritte.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che per quanto non

espressamente disciplinato nel presente Atto si applicano, le

disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia,

che il soggetto attuatore dichiara di conoscere ed accettare

integralmente ancorché qui non materialmente allegati.

ART. 2

Vincoli di destinazione, oneri e agevolazioni.

1. Gli alloggi che saranno realizzati e locati e/o venduti ai sensi della presente Convenzione avranno una Superficie Agibile complessiva a progetto pari a metri quadrati 576,59 (cinquecentosettantasei virgola cinquantanove) di SA.

2. La palazzina sarà destinata alla vendita convenzionata o alternativamente alla vendita differita o alla locazione, con un vincolo non inferiore ai 15 (quindici) anni conformemente al comma 5, lett. c), dell'art.26-bis della LR n.38/2007.

3. L'onere afferente al contributo di costruzione relativamente all'edificio indicato al precedente comma 2, la cui Superficie Agibile è di metri quadrati 576,59 (cinquecentosettantasei virgola cinquantanove) a destinazione residenziale in regime edilizia convenzionata è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art.17, comma 1, D.P.R. n.380/2001, essendo esonerato il costo di costruzione.

4. L'intervento edilizio oggetto della presente Convenzione è escluso dagli obblighi previsti dall'art.26-bis, comma 2, della LR n.38/2007, ai sensi del comma 5, lett. c), del medesimo art.26-bis, essendo "intervento di nuova costruzione aventi ad oggetto unità a destinazione d'uso in proprietà a prezzi convenzionati con vincolo quindicennale ad uso prima casa e divieto di alienazione di pari durata".

ART. 3

Durata della Convenzione

1. La durata della presente Convenzione è di 15 (quindici) anni. Scaduti i quali, decorrenti dalla stipula del presente atto, gli alloggi resteranno liberi da ogni vincolo e limitazione di uso, di locazione o di vendita, fatte salve le prescrizioni di legge e la disciplina urbanistica locale.

ART. 4

Obblighi del Soggetto Attuatore

1. Per tutta la durata della Convenzione, il Soggetto Attuatore potrà destinare gli alloggi:

- alla vendita immediata a prezzi non superiori a quelli determinati ai sensi del successivo art.5 ed in favore di soggetti che dimostrino il possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 6;

- alla vendita differita ovvero alla locazione con previsione di riscatto dell'unità immobiliare, da perfezionarsi allo scadere dell'ottavo anno di locazione, a canoni non superiori a quelli determinati ai sensi del successivo art. 6 ed in favore di soggetti che dimostrino il possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 6;

- alla locazione in favore di soggetti che dimostrino il possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 6.

2. I contratti di locazione contenenti la clausola di riscatto dell'alloggio dovranno disciplinare puntualmente gli eventuali acconti in conto prezzo e le condizioni di esercizio della fa-

coltà di riscatto da parte del conduttore.

ART. 5

Determinazione del prezzo massimo di cessione

1. Il prezzo massimo di cessione degli alloggi (comprensivo delle relative pertinenze, box/posto auto e cantina) è fissato in 2600,00 (duemilaseicento virgola zero zero) euro/mq di superficie commerciale (così determinata: sommatoria di SUL + 50% -cinquanta per cento- muri perimetrali esterni + 50% -cinquanta per cento- terrazzi/logge + 50% -cinquanta per cento- superficie posti auto/box + 5% -cinque per cento- SUL a titolo di parti comuni, calcolato in base ai valori attuali, al netto dell'IVA e di ogni altro onere fiscale) da rivalutarsi a scadenza biennale sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (FOI) risultante dal confronto fra gli indici relativi al mese del rilascio/formazione del certificato di agibilità e quello relativo al mese di scadenza del biennio immediatamente precedente alla data di stipula del contratto con il destinatario dell'alloggio.

2. Il prezzo massimo di cessione del singolo alloggio (comprensivo delle relative pertinenze, box/posto auto e cantina) potrà essere determinato dal Soggetto Attuatore in funzione delle caratteristiche di ciascun alloggio, in misura comunque non superiore al 10% (dieci per cento) in più od in meno del prezzo medio. Purché detto prezzo, considerato "medio", non

superi a consuntivo il valore massimo al metro quadrato di

S.A. stabilito dal presente articolo su complesso degli alloggi posti in vendita.

3. Il prezzo delle vendite di ogni singolo alloggio successive al primo trasferimento di proprietà non potrà avvenire prima di 15 (quindici) anni dalla data di stipula della presente convenzione e non potrà superare, per il periodo di validità della presente Convenzione, i prezzi massimi di cessione previsti dal precedente comma 1 rivalutati annualmente sulla base dell'incremento ISTAT.

In caso di indice ISTAT negativo non si darà luogo ad aggiornamenti di prezzo in riduzione.

4. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi massimi di cessione, come determinati ai sensi del presente articolo, è nulla per la parte eccedente ai sensi dell'art.18 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.

ART. 6

Requisiti comuni a tutti i destinatari degli alloggi, sia in locazione che in vendita differita o diretta convenzionata e valore massimo del canone di locazione.

1. Il canone annuo degli alloggi destinati alla locazione o alla vendita differita comprensivi delle relative pertinenze, box/posto auto, non potrà risultare superiore (al netto dell'IVA e di ogni altro onere fiscale) Euro 75,53 (settanta-cinque virgola cinquantatre) mq/anno di superficie commerciale

come sopra determinata. Detto importo sarà rivalutato secondo

le medesime modalità previste al precedente art. 5.1.

2. Nella vigenza del singolo contratto di locazione, il canone

indicato nel contratto sarà soggetto di anno in anno ad ag-

giornamento nella misura del 75% (settantacinque per cento)

delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle

famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (FOI).

3. Nel caso dei contratti di locazione contenenti la clausola

di riscatto dell'alloggio (vendita differita), al canone di

locazione determinato come sopra si sommano gli acconti in

conto prezzo:

- i contratti dovranno disciplinare puntualmente gli eventuali

acconti in conto prezzo e le condizioni di esercizio della fa-

coltà di riscatto da parte del conduttore;

- il contratto dovrà indicare il prezzo di cessione

dell'alloggio, non superiore a quello indicato all'art.5, e

gli importi dei relativi acconti, che non potranno formare og-

getto di aggiornamento/rivalutazione in costanza di contratto.

4. Gli alloggi, in vendita diretta o differita ed in locazio-

ne, dovranno essere destinati a residenza primaria e assegnati

a soggetti in possesso - sia alla data di presentazione della

domanda di locazione dell'alloggio sia alla data di perfezio-

namento del contratto di locazione - dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di un Paese che aderisce all'Unione

europea oppure cittadinanza di Paesi che non aderiscono all'U-

nione europea, in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;

- non essere titolare del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione, su di un alloggio o quota di esso (maggiore o uguale al 40% -quaranta per cento- calcolata sommando le quote di comproprietà anche su alloggi diversi possedute dai membri del nucleo familiare) sito sul territorio nazionale; tale requisito deve essere posseduto congiuntamente dai membri del nucleo familiare costituito o costituendo;

- non aver ottenuto negli ultimi 3 (tre) anni un finanziamento agevolato o agevolazioni in qualunque forma concesse dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, o da altro ente pubblico per il conseguimento della proprietà di un alloggio o per il recupero di alloggi di proprietà; tale requisito deve essere posseduto da ciascuno dei membri del nucleo familiare costituito o costituendo;

- nuclei familiari costituiti o costituendi che dimostrino di possedere un reddito annuo complessivo non superiore ad Euro 32.536,79 (trentaduemila cinquecentotrentasei virgola settantanove), ovvero a quanto stabilito dalle eventuali deliberazioni di Giunta Regionale in aggiornamento della D.G.R. n.231/2005 e con gli abbattimenti ivi previsti.

5. Qualora, decorsi 4 (quattro) mesi dalla messa in locazione degli alloggi, residuino alloggi disponibili per la locazione a canone calmierato o per la vendita diretta il Soggetto At-

tuatore potrà concedere i medesimi alloggi a nuclei familiari che dimostrino il possesso di un reddito annuo elevato del 20% (venti per cento) (ovvero Euro 39.044,15 - trentanovemilaquarantaquattro virgola quindici-).

6. I destinatari di cui al presente articolo sono tenuti ad occupare stabilmente, come prima casa, l'alloggio per cinque anni decorrenti dalla data dell'atto di acquisto.

7. Fermo restando il possesso del requisito reddituale massimo di cui alla presente lettera, il Soggetto Attuatore si riserva in ogni caso la facoltà di verificare la sostenibilità del canone di locazione dell'alloggio da concedere in locazione (sommato agli eventuali acconti in conto prezzo nel caso di contratto di locazione con clausola di riscatto) rispetto alla capacità reddituale dei potenziali inquilini secondo i criteri che verranno indicati nell'avviso.

ART. 7

Caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi

1. I progetti relativi agli edifici devono rispettare le caratteristiche tipologiche e costruttive indicate nel progetto autorizzato.

2. Le predette caratteristiche dovranno essere conservate per l'intera durata della presente Convenzione.

ART. 8

Modalità ulteriori per l'attribuzione degli alloggi in vendita diretta o differita.

1. Fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 6, l'intervento sarà destinato prioritariamente a nuclei familiari di conduttori/acquirenti che abbiano, sia alla data di presentazione della domanda di locazione/vendita dell'alloggio sia alla data di perfezionamento del contratto di locazione o vendita, la residenza anagrafica o attività lavorativa o di studio nel Comune dell'Ambito Territoriale H (ambito genovese) di cui alla D.G.R. n. 231/2005, in subordine a questi saranno privilegiati coloro che abbiano, alle medesime date, la residenza o l'attività lavorativa o di studio in un Comune della Regione Liguria; in tutti i casi tali requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei membri del nucleo familiare costituito o costituendo.

2. In caso di bando di assegnazione degli alloggi in locazione a riscatto con vendita differita, il Soggetto Attuatore potrà individuare categorie prioritarie aggiuntive rispetto a quelle sopra indicate, alle quali verrà data preferenza in sede di attribuzione degli alloggi, fermo restando il possesso di ogni altro requisito soggettivo.

3. L'individuazione dei destinatari degli alloggi verrà svolta dal Soggetto Attuatore mediante adeguata pubblicità dell'intervento e dei suoi contenuti, facendo applicazione dei criteri e dei requisiti previsti dalla presente convenzione.

ART. 9

Trasferimento alloggi convenzionati e locazione degli stessi

1. In forza del trasferimento degli alloggi, gli acquirenti, e successivamente i loro aventi causa, subentreranno, per la durata della Convenzione, nella posizione giuridica del Soggetto Attuatore relativamente ai diritti, nonché agli obblighi relativi al prezzo massimo di rivendita, al canone massimo di locazione ed alla destinazione ad abitazione principale.

2. Negli atti di trasferimento degli alloggi stipulati nel corso del periodo di validità della presente Convenzione devono essere inserite clausole, in cui gli acquirenti dichiarano di conoscere la presente Convenzione e di accettarla per quanto loro concerne, e specificatamente si impegnano ad ottemperare agli obblighi di cui al comma precedente.

3. Le clausole in questione dovranno essere specificatamente confermate per iscritto ai sensi dell'art. 1341 del C.C..

ART. 10

Trasferimento a terzi

1. In caso di trasferimento a terzi, anche parziale, dei fabbricati, il Soggetto Attuatore si obbliga a porre a carico degli eventuali futuri aventi causa, mediante specifica clausola da inserire nei relativi atti di trasferimento, tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalla presente Convenzione.

2. L'avvenuto trasferimento dovrà essere notificato al Comune di Genova - Direzione Politiche della Casa, nella persona del Dirigente del Servizio entro 20 (venti) giorni dalla stipulazione del relativo contratto.

3. Il Comune presta fin d'ora il proprio consenso al subentro di terzi, successivamente alla stipula della presente Convenzione, nei diritti e negli obblighi assunti ai sensi della medesima dal Soggetto Attuatore.

ART. 11

Comunicazioni, notificazioni e domicilio del Soggetto Attuatore

1. Per tutte le comunicazioni e notificazioni, in sede giudiziale e stragiudiziale, comunque dipendenti e connesse alla presente Convenzione, il Soggetto Attuatore dichiara di eleggere il proprio domicilio in Genova, Via Bernardo Castello 3, presso la propria sede sociale.

2. Le parti convengono che qualunque modificazione del domicilio come sopra eletto non avrà effetto alcuno, se non sia previamente comunicata al Comune, con apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, in alternativa con posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it .

ART. 12

Trascrizione

1. La presente Convenzione sarà integralmente registrata e trascritta a cura e spese del Soggetto Attuatore.

ART. 13

Spese

1. Tutte le spese inerenti alla stipulazione, registrazione e

trascrizione della presente Convenzione e conseguenti, sono a carico del Soggetto Attuatore che chiede le agevolazioni fiscali in materia.

I Componenti autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e successive modifiche e integrazioni, dichiarandosi edotti che i dati medesimi saranno inseriti e trattati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici per i fini connessi al presente atto ed alle conseguenti formalità.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, in gran parte dattiloscritto a' sensi di legge da persona di mia fiducia, ed in parte scritto a mano da me Notaio, da me letto ai componententi, i quali a mia domanda lo approvano e quindi con me Notaio lo sottoscrivono, essendo le ore sedici.

Occupi il presente atto quindici facciate e parte della successiva sedicesima di quattro fogli.

F.to: Girolamo Cotena

" Paola Vinelli

" Piero Biglia di Saronno Notaio (Sigillo del Notaio)

PROPOSTA
REPERTORIO

N. 1061200



Allegato "A" all'atto

N. 53086 Rep. N. 3714 Racc.

DECRETO

N. 31971

DATA

26 NOV. 2019

STRUTTURA/FUNZIONE: TECNICA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GENOVA E L'AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA (A.R.T.E. GENOVA) FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE IN VIA BAINSIZZA A GENOVA.

La presente proposta viene formulata e trasmessa per l'Approvazione dell'Amministratore Unico, previa verifica sulla sussistenza dei presupposti di legge, a seguito di specifica attività istruttoria ed è corredata della relativa documentazione necessaria per l'adozione del presente atto. In particolare, si dà atto che la stessa è stata redatta nel rispetto dei principi e dei precetti contenuti nel "Modello di gestione, organizzazione e controllo" di cui agli articoli n. 6 e 7 del D.Lgs n. 231/2011 e delle procedure aziendali in esso contenute.

Il Dirigente

CONTROLLO CONTABILE

Spese che non necessitano di imputazione preventiva ai sensi dell'art. 7, comma 5 del Reg. interno di contabilità

Spese già autorizzate con provvedimento n. _____ del _____ al conto _____ Euro _____

Spese che per loro natura NON incidono sul budget dell'esercizio

Spese da imputarsi al budget dei seguenti conti del presente esercizio ovvero dei futuri esercizi:

ANNO _____ CONTO _____ Euro _____ Budget residuo euro _____

ANNO _____ CONTO _____ Euro _____ Budget residuo euro _____

ANNO _____ CONTO _____ Euro _____ Budget residuo euro _____

Il Dirigente della Struttura Amministrazione e Gestione

PARERI RICHIESTI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLO STATUTO

Il Dirigente della Struttura: _____

ESITO DELLA PROPOSTA

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Dott. Ing. Girolamo Cotena)

Prot 10968 27/11/19


OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GENOVA E L'AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA (A.R.T.E. GENOVA) FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE IN VIA BAINSIZZA A GENOVA.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO

- Che con Decreto n° 31128 del 29/05/2018 A.R.T.E. Genova ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Genova e l'A.R.T.E. di Genova finalizzata alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata da realizzarsi in Via Bainsizza in Genova;
- Che l'intervento prevedeva l'attuazione, conforme al Piano Urbanistico Comunale in vigore dal 3 dicembre 2015, di n°19 alloggi di edilizia residenziale convenzionata ubicati nell'ambito territoriale individuato dal Piano Urbanistico Comunale vigente dal 3 dicembre 2015 con Norma speciale N. 44 - Via Bainsizza, e suddivisi su due palazzine;
- Che in data 16 ottobre 2019 l'Azienda ha comunicato alla Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti - Ufficio Conferenze dei Servizi del Comune di Genova la volontà di stralciare la parte relativa alla realizzazione della palazzina avente accesso da viale Brigata Salerno e le relative aree pertinenziali;
- Che l'area attualmente interessata dall'intervento risulta censita al Catasto Terreni del Comune di Genova, Sez. 1 Foglio 79, con i seguenti mappali: 1220 (porzione ex mappale 206 frazionato in data 27/08/2019), 207 e 215, di superficie complessiva mq 2121 di cui l'A.R.T.E. risulta piena proprietaria in forza di atto di acquisto in data 7 aprile 1908 a rogito notaio Tommasini (repertorio 11897);
- Che il succitato stralcio di una porzione d'intervento comporta la nullità di una parte dell'Atto d'impegno/Schema di convenzione già approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2018-179.0.0.213 del Comune di Genova;

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 - Fax 010/5390317
e-mail info@arte.ge.it
www.arte.ge.it



C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova - R.E.A. 360473



- Che per giungere quindi all'approvazione del progetto presentato in Conferenza dei Servizi con il n. CDS 08/2016, è necessario sottoscrivere un nuovo Atto d'Impegno/Schema di Convenzione che sostituisca il precedente rivedendo gli obblighi per il soggetto attuatore ai fini gestionali;

SU PROPOSTA

della Struttura Tecnica,

DECRETA N. 31971

richiamate integralmente le premesse,

- di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'allegato schema di convenzione modificato tra il Comune di Genova e l'A.R.T.E. di Genova finalizzata alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata in Via Bainsizza in Genova;
- di procedere alla sottoscrizione del suddetto schema di convenzione;

26 NOV. 2019


V° Il Dirigente della Struttura Tecnica
Ing. Giovanni Paolo Spanu


V° Il Dirigente Struttura Amministrazione e Gestione
Dott. Paolo Gallo

L'Amministratore Unico
Ing. Girolamo Cotena

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 - Fax 010/5390317
e-mail info@arte.ge.it
www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova - R.E.A. 360473





Allegato "B" all'atto
 N.53086 Rep.N.37714 Racc.



Spokeh Oren
Paolo Vercell

[Handwritten signature]